



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 marzo 2017
(OR. en)

7580/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0060 (COD)**

**TRANS 120
DELECT 59**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	22 marzo 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 136 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di atti delegati

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 136 final.

All.: COM(2017) 136 final



Bruxelles, 22.3.2017
COM(2017) 136 final

2017/0060 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di
atti delegati**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto¹ (la direttiva ITS), entrata in vigore nell'agosto 2010, mira ad accelerare la diffusione e l'utilizzo coordinati a livello di UE di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale. La direttiva prescrive che siano adottate, mediante atti delegati, specifiche per le azioni in quattro settori prioritari. La direttiva ITS ha rappresentato uno dei primi atti legislativi dell'Unione a prevedere l'uso di atti delegati e il potere di adottare tali atti delegati è stato conferito alla Commissione soltanto per un periodo limitato, fino al 27 agosto 2017.

Dall'entrata in vigore della direttiva ITS sono stati adottati quattro atti delegati. Un quinto atto delegato è stato ultimato con gli esperti degli Stati membri ed è relativo alla predisposizione in tutto il territorio dell'UE di servizi di informazione sulla mobilità multimodale. In aggiunta ai requisiti di interoperabilità per eCall, i meccanismi di condivisione dei dati sviluppati in tali contesti stanno contribuendo in modo significativo agli obiettivi della strategia per il mercato unico digitale². La digitalizzazione del settore dei trasporti contribuisce inoltre alla sua sostenibilità.

Un sistema di trasporto digitale richiede un approccio trasversale ai diversi modi e industrie del trasporto. Le tecnologie digitali si basano su dati combinati con applicazioni e servizi innovativi. Le specifiche a norma della direttiva ITS consentono di formulare disposizioni funzionali, tecniche, organizzative e di servizio comuni che facilitano l'accessibilità e la disponibilità dei dati che sono quindi usati per sviluppare tali applicazioni e servizi innovativi.

Nel contesto della strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi³ (C-ITS) adottata recentemente, la Commissione sta attualmente collaborando con gli esperti degli Stati membri per istituire un quadro giuridico e tecnico a sostegno della diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti cooperativi. Ciò fa parte del settore prioritario IV della direttiva ITS ed è una delle azioni a norma della direttiva per cui la Commissione intende esercitare la sua delega di potere per adottare specifiche tecniche, funzionali e organizzative. Occorre un lavoro preparatorio approfondito per garantire che le specifiche riguardino tutti gli aspetti necessari per garantire la diffusione armonizzata e interoperabile dei C-ITS nell'Unione. I lavori beneficiano dei contributi e della stretta collaborazione con i portatori di interessi della piattaforma C-ITS⁴, nonché degli insegnamenti tratti dai progetti di diffusione dei C-ITS, quali ad esempio le iniziative degli Stati membri nell'ambito della piattaforma C-ROADS⁵. Le specifiche C-ITS saranno essenziali per garantire una diffusione rapida e coordinata di veicoli cooperativi, connessi e automatizzati nell'Unione.

¹ GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.

² http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_it

³ Una strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, prima tappa verso una mobilità cooperativa, connessa e automatizzata (COM(2016) 766).

⁴ http://ec.europa.eu/transport/themes/its/c-its_it

⁵ https://ec.europa.eu/transport/themes/its/news/2016-10-07-european-commission-member-states-and-industry-join-forces-deployment_it

Oltre ai lavori relativi al quadro tecnico e giuridico a sostegno della diffusione dei C-ITS, devono essere ancora intraprese diverse azioni nei quattro settori prioritari della direttiva ITS⁶, quali specifiche e norme per la continuità e l'interoperabilità dei servizi di gestione del traffico e del trasporto merci (sette prioritario II), specifiche per altre azioni concernenti le applicazioni ITS per la sicurezza stradale (sette prioritario III) e la definizione delle misure necessarie per integrare diverse applicazioni ITS in una piattaforma di bordo aperta (sette prioritario IV, punto 1.1).

Affinché la Commissione possa adottare ulteriori specifiche mediante atti delegati, è essenziale che la delega di potere sia prorogata. Inoltre le specifiche che sono già state approvate possono aver bisogno di un aggiornamento che rifletta il progresso tecnologico o gli insegnamenti tratti dalla loro attuazione negli Stati membri.

La Commissione propone pertanto di prorogare la delega di potere di cinque anni a decorrere dal 27 agosto 2017 e di prorogarla tacitamente per ulteriori periodi di cinque anni a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta ha il solo obiettivo di prorogare la delega di potere alla Commissione di adottare atti delegati, senza modificare gli obiettivi strategici o l'ambito di applicazione della direttiva ITS.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La direttiva ITS affronta questioni transnazionali che non possono essere affrontate in modo soddisfacente dai singoli Stati membri, quali l'interoperabilità delle apparecchiature e il rafforzamento del mercato interno dei servizi ITS (dando quindi un contributo alla competitività a livello mondiale, all'occupazione e alla crescita).

In conformità al principio di sussidiarietà, il ricorso a una direttiva (quadro) come la direttiva ITS resta uno dei mezzi più idonei per conseguire il risultato voluto. I principi generali e le condizioni che consentono l'attuazione degli ITS stanno avendo un effetto pratico mediante le specifiche elaborate con il forte coinvolgimento degli esperti degli Stati membri. La Commissione ha inoltre istituito un gruppo consultivo europeo sugli ITS che consente ai rappresentanti dei portatori di interessi pubblici e privati di fornire consulenza sugli aspetti tecnici e commerciali relativi all'attuazione e alla diffusione degli ITS nell'UE.

Le specifiche adottate dalla Commissione si applicano a norma dell'articolo 5 della direttiva ITS, che riconosce il diritto di ciascuno Stato membro di decidere sulla diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS nel suo territorio.

⁶ Cfr. allegato I della direttiva.

- **Proporzionalità**

Il coinvolgimento della Commissione è limitato al minimo necessario per conseguire gli obiettivi della proposta e non va al di là di quanto necessario a tale scopo, vale a dire è limitato allo sviluppo, a sostegno degli Stati membri e con l'assistenza degli esperti ITS nazionali, di procedure e specifiche in settori prioritari chiaramente individuati che richiedano un approccio sovranazionale.

La mancata proroga della delega di potere alla Commissione comprometterebbe la diffusione integrata e coordinata in tutta l'UE di ITS interoperabili nel settore del trasporto stradale e delle loro interfacce con altri modi di trasporto. Per il Consiglio e il Parlamento europeo non sarebbe fattibile o efficiente in termini di tempo adottare una per una tutte le necessarie specifiche dettagliate.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La relazione sull'attuazione della direttiva ITS dell'ottobre 2014⁷ ha evidenziato che è necessario prorogare (a partire dall'agosto 2017) la delega di potere che consente alla Commissione di adottare atti delegati per le specifiche ITS e che, in una seconda fase, è necessario preparare una revisione eventualmente più ampia della direttiva che tenga conto dell'evoluzione tecnica costante degli ITS. La proposta si riferisce solo alla proroga della delega di potere.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

L'esito delle consultazioni condotte prima dell'adozione della direttiva ITS e del piano di azione sugli ITS⁸ è tuttora considerato pertinente, ad esempio per quanto riguarda la collaborazione intersettoriale, la strategia di attuazione e il coordinamento dei portatori di interesse.

Sono state recentemente effettuate consultazioni mirate con gruppi di portatori di interesse, in particolare il comitato europeo sugli ITS e i membri del gruppo consultivo europeo sugli ITS. Vi è un accordo generale sulla necessità di prorogare la delega di potere alla Commissione per adottare atti delegati.

- **Valutazione d'impatto**

Non è prevista una valutazione d'impatto, poiché la proroga non modifica la portata e il contenuto della direttiva ITS stessa.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

⁷ http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_reports_en.htm

⁸ http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2008_03_26_its_en.htm

5. ALTRI ELEMENTI

- **Scelta della forma giuridica della proposta**

L'obiettivo della proposta è prorogare la delega di potere alla Commissione per adottare atti delegati. Sebbene facciano parte della direttiva, le nuove disposizioni non sono in realtà destinate agli Stati membri ma alle istituzioni dell'Unione. Pertanto non devono essere recepite nella legislazione nazionale e dovrebbero essere adottate sotto forma di decisione.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 proroga di cinque anni il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati. Successivamente tale potere sarà tacitamente prorogato per ulteriori periodi di cinque anni a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga.

L'articolo 2 stabilisce che la decisione entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- **Spazio economico europeo**

L'atto proposto è rilevante ai fini del SEE.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di atti delegati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
visto il parere del Comitato delle regioni²,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³ prevede l'elaborazione di specifiche per le azioni prioritarie nell'ambito dei settori prioritari.
- (2) A partire dall'entrata in vigore della direttiva 2010/40/UE quattro atti delegati relativi alle azioni prioritarie di tale direttiva sono state adottati dalla Commissione. Tali atti si riferiscono in particolare ai meccanismi di condivisione dei dati che agevolano lo scambio elettronico di dati tra le autorità pubbliche e i portatori di interesse, da un lato, e i pertinenti fornitori di servizi ITS dall'altro. Sono necessari ulteriori atti delegati riguardanti azioni ancora da intraprendere nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/40/UE.
- (3) A norma dell'articolo 12 della direttiva 2010/40/UE, il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 della direttiva scade il 27 agosto 2017.

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

³ Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

- (4) Al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva 2010/40/UE, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per un ulteriore periodo di cinque anni a decorrere dal 27 agosto 2017. Tale periodo dovrebbe essere tacitamente prorogato per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire pari opportunità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e questi ultimi hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 12 della direttiva 2010/40/UE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- "1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 agosto 2017. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di ciascun periodo di cinque anni."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente